

L.R. 11 febbraio 1999, n. 6 [\[1\]](#).

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.

Art. 1

Riscossione e controllo delle tasse automobilistiche regionali.

1. Ai sensi dell'art. 17, 10° comma della legge 27 dicembre 1997, n. 449 a decorrere dal 1° gennaio 1999, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono interamente attribuite alla Regione ([\[2\]](#)).
2. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, come disciplinato dall'art. 17, commi 15 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli importi vigenti potranno essere variati con le modalità previste dall'art. 24 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. La Regione provvede ad affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica o attraverso l'istituto dell'avvalimento, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ([\[3\]](#)).
4. Per le attività di cui al comma precedente la Regione Abruzzo rimborserà al suddetto Ente i costi da esso sostenuti nella misura non superiore a quella indicata nel D.M. 26 novembre 1986 e nel relativo allegato tecnico e degli aggiornamenti dovuti all'ente medesimo in virtù della convenzione stipulata con il Ministero delle Finanze e prorogata fino al 31 dicembre 1998.

Art. 2

Attività concernenti la gestione delle tasse automobilistiche regionali.

1. La Regione, per quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 1, si avvale della collaborazione e consulenza dell'Automobil club d'Italia (A.C.I.) nell'espletamento di tutte, o parte, delle attività concernenti la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche.
2. La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di apposita convenzione con l'Automobil club d'Italia per le attività indicate al comma precedente ([\[4\]](#)).

Art. 3

Competenze della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite direttive per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli ed approva, altresì, la convenzione disciplinante i diritti ed obblighi che fanno capo alla Regione Abruzzo e all'A.C.I., in relazione all'espletamento delle attività previste dalle norme medesime.

Art. 3-bis

Veicoli regionali.

1. Sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli di cui la Regione risulti intestataria negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico o che, comunque, siano stati immatricolati a favore dell'Amministrazione regionale.
2. All'ufficio preposto alla gestione del parco auto regionale è affidata la tenuta dell'archivio dei veicoli di cui è composto ([\[5\]](#)).

Art. 4

Disposizioni finanziarie.

1. In virtù di quanto disposto dal primo comma dell'art. 27 della [L.R. 29 dicembre 1977, n. 81](#), con apposite variazioni da introdurre al bilancio 1999, sarà aggiornato il gettito lordo delle tasse automobilistiche e previsto, nell'Uscita, lo stanziamento relativo alle spese di riscossione e alle altre spese connesse derivanti dagli oneri di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 5

Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



[1]) Pubblicata nel BURA 16 febbraio 1999, n. speciale.



[2]) Comma così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 9 marzo 1999, n. 8.



[3]) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, [L.R. 19 marzo 2002, n. 2](#). Il testo originario era così formulato: «3. Con decorrenza dalla data di cui al primo comma e fino alla definizione delle procedure per l'affidamento a terzi dell'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, la Regione Abruzzo si avvarrà, per l'espletamento di dette attività, dell'Automobil club d'Italia (A.C.I.) riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75, Ente Pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, mantenendo la compatibilità dei medesimi servizi con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, costituiti presso le altre Regioni e Province autonome.».



[4]) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 2, [L.R. 19 marzo 2002, n. 2](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Altre attività concernenti la gestione delle tasse regionali automobilistiche. 1. Fino a quando sarà definita la riorganizzazione generale della struttura regionale, con il conseguente potenziamento dell'Ufficio tributi e comunque per un periodo non superiore a tre anni, la Regione Abruzzo, si avvarrà della collaborazione e/o la consulenza dell'Automobil club d'Italia (A.C.I.) nell'espletamento di tutte, o parte, delle attività concernenti l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche.».



[5]) Articolo aggiunto dall'art. 2, [L.R. 19 marzo 2002, n. 2](#).